



AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI



Ministero dell'economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

VISTO l'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e

concorsi pronostici;

VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 che ha stabilito che l'unità minima delle scommesse a totalizzatore, è pari a 1 euro e la giocata minima è di 2 euro;

VISTO il Decreto interdirettoriale del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualità dei Prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione

dell'articolo 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;

VISTO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla GURI serie generale del 14 giugno 2003 n. 136, con il quale è stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:

- 1) Sisal S.p.A.
- 2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi
- 3) Snai S.p.A.;

VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 19 gennaio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2005, che ha individuato le discipline sportive sulle quali è possibile accettare scommesse a totalizzatore;

Dispone

Articolo 1

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore su eventi automobilistici e motociclistici denomina "**Big Race – Auto Moto**".

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) **AAMS**, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- b) **Apertura dell'accettazione**, il momento in cui AAMS

dichiara aperta l'accettazione della scommessa ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;

c) **Chiusura dell'accettazione**, il momento in cui AAMS dichiara chiusa la scommessa ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa;

d) **Concessionario**, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;

e) **Disponibile a vincite**, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa,

tra le unità di scommessa vincenti;

f) **Esito**, il risultato certificato da AAMS che si verifica per ciascun evento;

g) **Esito pronosticabile o concorrente**, la possibilità o l'insieme delle possibilità contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa;

h) **Evento**, l'avvenimento sportivo su cui si effettua la scommessa;

l) **Giocata**, l'insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;

m) **Giocata accettata**, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;

n) **Giocata a caratura**, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;

o) **Giocata sistemistica o a sistema**, la formulazione abbreviata di una serie di

unità di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;

p) **Giocata valida**, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;

q) **Jackpot o riporto**, il disponibile a vincite non assegnato nel caso in cui non risultino unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa e rassegnato al disponibile a vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;

r) **Palinsesto**, programma degli eventi motoristici ed elenco dei concorrenti sui

quali è possibile scommettere;

s) **Partecipante**, colui che effettua la giocata accettata;

t) **Posta unitaria**, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di scommessa;

z) **Pronostico**, l'esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul singolo evento o sugli eventi componenti la scommessa;

aa) **Punto di vendita**, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di

gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale è anche collegato telematicamente e che, previo rilascio di nulla osta da parte di AAMS ed in possesso di licenza di polizia,

rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza di cui all'articolo 88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite ed i rimborsi entro i limiti di importo stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;

bb) **Quota**, il numero, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto

1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, il quale, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;

cc) **Ricevuta di partecipazione**, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;

dd) **Schedina di gioco**, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;

ee) **Terminale di gioco**, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario

ed utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;

ff) **Totalizzatore nazionale**, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;

gg) **Unità di scommessa**, l'insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare la scommessa;

hh) **Unità di scommessa vincente**, l'unità di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.

Articolo 2

Eventi ammessi

1. Oggetto della scommessa a totalizzatore "Big Race – Auto Moto", sono gli eventi automobilistici e motociclistici relativi a competizioni nazionali ed internazionali.

Articolo 3

Caratteristiche della scommessa "Big Race – Auto Moto"

1. La scommessa a totalizzatore "Big Race – Auto Moto" consiste nel pronosticare i primi cinque concorrenti, nell'esatto ordine di arrivo, tra i concorrenti dell'evento oggetto di scommessa.

2. I concorrenti dell'evento oggetto di scommessa sono indicati da AAMS nella lista degli esiti pronosticabili predisposta per ciascuna scommessa "Big Race – Auto Moto".

3. Tutte le comunicazioni relative a modificazioni della lista degli esiti pronosticabili, derivanti da ritiro ovvero da sostituzione di un concorrente con altro concorrente, saranno tempestivamente rese pubbliche da AAMS.

4. La giocata minima non può essere inferiore a due unità di scommessa e può derivare anche dalla ripetizione di una singola unità di scommessa.

5. La giocata massima relativa alla scommessa "Big Race – Auto Moto" non può superare le 10.000 unità di scommessa. Entro tale limite è consentita la ripetizione di una giocata, di una giocata sistemistica e di una giocata a caratura.

6. La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa è pari ad 1 euro.

Articolo 4

Giocate sistemistiche ed a caratura

1. Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzatore "Big Race – Auto Moto" sono:

a. sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di cinque, sei o "n" concorrenti;

b. sistema denominato G1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente designato vincente ed altri "n", minimo quattro, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

c. sistema denominato G2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti designati nei primi due posti ed altri "n", minimo tre concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

d. sistema denominato G3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre concorrenti designati nei primi tre posti ed altri "n", minimo due concorrenti ad occupare le restanti posizioni libere;

e. sistema denominato G4, ovvero le combinazioni in ordine possibile tra quattro concorrenti designati nei primi quattro posti ed altri "n" ad occupare, in qualsiasi ordine, la restante posizione;

f. sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente designato al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri "n", minimo quattro, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

g. sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri "n", minimo tre, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

h. sistema denominato P3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre concorrenti designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri "n", minimo due, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

i. sistema denominato P4, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra quattro concorrenti designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri "n" concorrenti ad occupare la restante posizione;

l. sistema denominato T5, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più concorrenti designati per ciascuna delle cinque posizioni possibili.

2. AAMS può stabilire, con propri provvedimenti, altre tipologie di giocate sistemistiche.

3. Sono ammesse per la scommessa a totalizzatore "Big Race – Auto Moto" giocate a caratura. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 unità di scommessa. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. L'importo minimo di una cedola di caratura è pari alla posta unitaria. L'importo minimo unitario della cedola di caratura non può essere inferiore a quello della giocata minima prevista per la

scommessa.

4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:

a. denominazione del concessionario;

b. codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;

c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore "Big Race – Auto Moto";

d. numero della scommessa a totalizzatore "Big Race – Auto Moto", anno e data

di effettuazione della medesima;

e. pronostici contenuti nella giocata;

f. numero delle unità di scommessa accettate;

g. identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;

h. numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;

i. importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;

l. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata a caratura assegnata dal totalizzatore nazionale.

5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale importo di vincita, ricavato dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.

Articolo 5

Ricevuta di partecipazione

1. La ricevuta di partecipazione della scommessa "Big Race – Auto Moto" è emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.

2. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:

a. denominazione del concessionario;

b. codice identificativo del punto vendita e del terminale di gioco emittente;

c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore "Big Race – Auto Moto";

d. numero della scommessa a totalizzatore "Big Race – Auto Moto", anno e data di effettuazione della medesima;

e. pronostici contenuti nella giocata;

f. numero delle unità di scommessa accettate;

g. identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;

h. importo complessivo della giocata;

i. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata dal totalizzatore nazionale;

l. numero di ripetizioni della scommessa.

Articolo 6

Modalità di partecipazione

1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero tramite digitazione diretta sui terminali di gioco a seguito di dettatura da parte del partecipante.

Articolo 7

Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita per la scommessa “Big Race – Auto Moto”

1. È prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti l'esatto ordine dei cinque concorrenti classificati ai primi cinque posti della lista degli esiti pronosticabili predisposta da AAMS per l'evento oggetto di scommessa.
2. Il calcolo della quota è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.
4. Qualora non risultino unità di scommessa vincenti per la scommessa “Big Race – Auto Moto”, il relativo disponibile costituisce il jackpot della scommessa “Big Race – Auto Moto”.
5. Nel caso in cui, nella scommessa di chiusura della scommessa a totalizzatore “Big Race – Auto Moto”, non risultino unità di scommessa vincenti, il disponibile a vincite sarà assegnato alla giocata sorteggiata tra tutte le unità di scommessa valide. Le modalità di sorteggio sono definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Articolo 8

Determinazione delle unità di scommessa vincenti nei casi di parità

1. In caso di esito di parità sono considerate le seguenti ipotesi:
 - a. Parità tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine ai primi due posti i concorrenti classificati in parità al primo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati dal terzo al quinto posto;
 - b. Parità tra tre concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine ai primi tre posti i tre concorrenti classificati in parità al primo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al quarto ed al quinto posto;
 - c. Parità tra quattro concorrenti al primo posto: sono vincenti,

con un'unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine ai primi quattro posti i concorrenti classificati in parità al primo posto ed esattamente nell'ordine richiesto il concorrente classificato al quinto posto;

d. Parità tra cinque o più concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine i cinque concorrenti classificati in parità al primo posto;

e. Parità tra due concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al secondo ed

al terzo posto i concorrenti classificati in parità al secondo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo, al quarto ed al quinto posto;

f. Parità tra tre concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al secondo, terzo e quarto posto i concorrenti classificati in parità al secondo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo ed al quinto posto;

g. Parità tra quattro o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al secondo, terzo quarto e quinto posto i concorrenti classificati in parità al secondo posto ed esattamente nell'ordine richiesto il concorrente classificato al primo posto;

h. Parità tra due concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al terzo e quarto posto i concorrenti classificati in parità al terzo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo, al secondo ed al quinto posto;

i. Parità tra tre o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al terzo, quarto e quinto posto i concorrenti classificati in parità al terzo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo ed al secondo posto;

l. Parità tra due o più concorrenti al quarto posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al quarto ed al quinto posto i concorrenti classificati in parità al quarto posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo, al secondo ed al terzo posto;

m. Parità tra due o più concorrenti al quinto posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano al quinto posto uno dei concorrenti classificati in parità al quinto posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo, al secondo, al terzo ed al quarto posto.

Articolo 9 **Validità degli eventi**

1. Per la determinazione dei casi di validità delle scommesse si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.

2. In particolare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 5 del citato decreto del Ministro delle finanze, nel caso di mancata partecipazione all'evento di un concorrente le scommesse accettate comprendenti il numero d'ordine indicante quel concorrente risultano perdenti.

3. Nel caso in cui l'ordine di arrivo dei concorrenti inseriti nella lista degli esiti pronosticabili contenga un numero di concorrenti inferiore a quello minimo richiesto per accettare un'unità di scommessa, la scommessa è soggetta a rimborso.

Articolo 10 **Certificazione, comunicazione ufficiali e pubblicità**

1. Le comunicazioni relative alla scommessa "Big Race – Auto Moto", nonché il bollettino ufficiale contenente gli esiti delle scommesse, sono trasmesse per via telematica dal totalizzatore nazionale ai concessionari e pubblicate sul sito internet di AAMS, www.aams.it

2. Gli esiti delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente disponibili ed accessibili dai concessionari presso ciascun punto di vendita appartenente alla propria rete.

3. Copia del presente decreto è esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.

Articolo 11 **Palinsesto della scommessa**

1. Il palinsesto della scommessa "Big Race – Auto Moto" è predisposto da AAMS con cadenza settimanale.

2. Il palinsesto stabilisce il numero dei concorrenti inclusi nella lista degli esiti pronosticabili oggetto di scommessa.

3. Con la predisposizione del palinsesto di ciascuna scommessa "Big Race – Auto Moto" è stabilita la data di apertura e di chiusura dell'accettazione.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 febbraio 2005

IL DIRETTORE GENERALE

(Giorgio Tino)

